

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI UDINE - ENTE
GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI “FRIULI CENTRALE” e L’ AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP “LA QUIETE” DI UDINE PER LO
SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI UN SERVIZIO DI SOLLIEVO, COSI’ COME
DEFINITO DAL PIANO NON AUTOSUFFICIENZA 2022 -2024**

TRA

il **Comune di Udine - Ente gestore del SSC “Friuli Centrale”** con sede legale in Via Lionello n. 1 — UDINE, C.F. e P. IVA 00168650307, in persona del Sindaco del Comune di Udine - presso tale sede domiciliato per la carica, rappresentato dal Sindaco prof. Alberto Felice De Toni;

E

l'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “La Quietè”** con sede legale in via Sant’Agostino n. 7 Udine, C.F. e P.IVA 00267510303, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Avv. Alberto Bertossi presso tale sede domiciliato per la carica,

PREMESSO

- che la Legge 234 del 30.12.2021, al comma 162 annovera tra i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti i servizi sociali di sollievo, la cui erogazione compete agli Ambiti Territoriali Sociali;
- che con Decreto n. 46861/GRFVG dell’ottobre 2023 - Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024, si prevedono tra gli altri servizi il rafforzamento dei Servizi Sociali di Sollievo (L.234/2021 comma 162, lettera b) attraverso l’implementazione di servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- che la Linea d'intervento 1.2 del Piano Nazionale della Non Autosufficienza 2022 — 2024 qualifica i servizi sociali di sollievo quali LEPS (livelli essenziali delle prestazioni), destinando alla loro realizzazione una quota del Fondo per le Non Autosufficienze;
- che la DGR 1591/2021 “Piano regionale di Supporto alla popolazione fragile 2021-2023” ha predisposto un piano volto a promuovere l’invecchiamento attivo, mappare la fragilità e prevedere un rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria attraverso l’accesso unitario ai servizi e la presa in carico della persona;
- che la situazione sopra descritta rende indifferibile l'impegno a trovare una soluzione volta a garantire il diritto al sollievo per i familiari e più in generale a coloro che garantiscono la continuità di cura a persone non autosufficienti o con disabilità, garantendone la domiciliarità, anche mediante l'attivazione di servizi innovativi e sperimentali;
- che l'Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale, con atto di deliberazione n. 19 del 23.09.2025, ha approvato lo schema di accordo volto all'avvio di una sperimentazione che persegua gli obiettivi individuati;

VISTO

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- che L'ASP La Quietè è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio — rilasciata con ordinanza del Dipartimento di Prevenzione ASUFC n. 0038848 del 13/03/2021-Residenza per anziani non autosufficienti di Terzo livello per una capacità ricettiva di n. 408 posti letto complessivi;
- che con Deliberazione consiliare n. 24 del 30.10.2025 il Consiglio di Amministrazione dell'ASP La Quietè ha approvato lo schema di accordo di cui trattasi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente accordo ha per oggetto la sperimentazione di interventi di sollievo in modalità residenziale, sia programmati che in emergenza, a favore di persone anziane non autosufficienti e persone adulte con disabilità e bisogni assimilabili a quelli geriatrici, assistite in ambito domiciliare in presenza di caregiver familiari. Un tanto attraverso una collaborazione tra le due Amministrazioni firmatarie ed una condivisione fattiva di compiti e di responsabilità, nella cornice delle quali l'ASP La Quietè garantisce la messa a disposizione di n. 6 posti letto, mentre all'Ambito competono tutte le attività connesse alla fase precedente all'accoglienza residenziale (raccolta e gestione delle domande, aspetti amministrativi connessi al servizio).
2. Le parti con il presente accordo stabiliscono tra gli altri:
 - a) l'individuazione della sede e le caratteristiche organizzative/strutturali;
 - b) il numero dei posti letto;
 - c) la tipologia dell'utenza;
 - d) gli standard assistenziali e le relative responsabilità;
 - e) le modalità di accesso e di dimissione dell'utenza;
 - f) l'integrazione con altri servizi sociali e sanitari;
 - g) il monitoraggio dell'attività clinica ed assistenziale erogata;
 - h) la regolazione degli aspetti finanziari;
 - i) la durata dell'accordo;
 - j) altri impegni a carico delle parti.

ART. 2 — SEDE, POSTI LETTO E TIPOLOGIA DI UTENZA

1. L'ASP La Quietè mantiene riservati alle necessità di cui al presente accordo all'Ambito Friuli Centrale 6 posti letto complessivi presso le residenze Morelli de Rossi (sanitari gravi) Hofmann Venerio e Lodi (queste ultime per casi di demenza).
2. Le persone eleggibili sono soggetti fragili, non autosufficienti, e persone adulte con disabilità con caratteristiche assistenziali rientranti nelle tipologie di bisogno da scheda Valgraf previste per le persone non autosufficienti e persone adulte con disabilità e bisogni assimilabili a quelli geriatrici che non presentano (o non presentano più) problematiche cliniche.

ART. 3 - ACCESSO E DURATA DEL SERVIZIO

1. L'accesso ai posti-letto dei beneficiari del Servizio Sollievo avviene su richiesta dell'Ambito e secondo le procedure definite al successivo comma distinte per accessi in modalità

programmata ed accessi in situazioni di emergenza. L'Asp La Quietè si impegna ad accogliere le persone con le modalità e secondo le priorità decise dall'Ambito, con il solo limite della possibilità di distribuire gli ospiti nelle stanze in relazione al loro genere ed in relazione al profilo del bisogno.

2. L'accoglienza del Servizio Solievo, sia essa programmata che d'emergenza, ha una durata massima di 30 giorni e variabile in relazione ai bisogni e alle richieste dell'anziano; può, inoltre, essere frazionabile in un massimo di due periodi nel corso dell'anno solare. In casi eccezionali, e su specifica indicazione progettuale dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), potrà essere autorizzata l'accoglienza oltre il trentesimo giorno per un massimo di ulteriori 30 giorni frazionabili nell'anno.
3. Tutta la fase che precede l'accoglienza residenziale (ricezione delle domande, valutazione del bisogno, segnalazione del nominativo alla struttura, gestione delle comunicazioni formali con la persona/famiglia) è gestita dagli uffici dell'Ambito Territoriale.
4. L'accoglimento è subordinato alla compilazione degli strumenti di valutazione multidimensionale previsti dalla normativa regionale, nonché alla stesura da parte dell'UVM di competenza e con il coinvolgimento del medico di medicina generale, di un programma personalizzato relativo ai tempi di permanenza dell'ospite in Residenza e agli interventi socio sanitari ritenuti necessari al momento dell'ingresso.
5. Tra gli obiettivi primari del ricovero deve essere posto anche il coinvolgimento attivo e l'aumento di consapevolezza nonché la capacità di auto-cura dei pazienti e del familiare/caregiver, attraverso interventi di formazione e di addestramento alla migliore gestione possibile delle nuove condizioni e al riconoscimento precoce di eventuali sintomi di instabilità.
6. Nell'ambito della collaborazione resta fermo il principio della personalizzazione dell'intervento, con la declinazione degli interventi e dei servizi nell'ambito di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) che si integra con le azioni a supporto della famiglia/caregiver.
7. La conclusione del progetto di accoglienza per sollievo è condivisa in fase di monitoraggio tra la Struttura e l'assistente sociale case manager.
8. In considerazione del carattere sperimentale del servizio la gestione dovrà essere approntata alla massima flessibilità e collaborazione tra le parti, che convengono di attivare un gruppo di lavoro con lo specifico mandato di riunirsi con periodicità e predisporre, nonché testare, un set di indicatori in grado di misurare il processo e gli esiti dell'accoglienza nonché di valutare la rispondenza della sperimentazione progettuale all'interesse comune dei due enti pubblici.

ART. 4 - STANDARD ASSISTENZIALI E RELATIVE RESPONSABILITÀ

1. I pazienti ospitati necessitano di assistenza infermieristica non continuativa e assistenza medica episodica, solo per specifiche necessità. L'ASP La Quietè si impegna a fornire il personale medico, infermieristico, operatori socio sanitari e professionisti della riabilitazione secondo gli standard previsti nel presente articolo.
2. La gestione e l'attività del modulo sono basate su un approccio multidisciplinare, multiprofessionale ed interprofessionale, in cui sono assicurate collaborazione ed integrazione delle diverse competenze.
3. La responsabilità clinica dei pazienti può essere attribuita ai medici, appositamente incaricati dall'ASP La Quietè di fornire l'assistenza presso la Struttura residenziale oppure può rimanere, a scelta del paziente, in carico al proprio medico di medicina generale.

4. La funzione assistenziale è in capo al personale infermieristico con il supporto degli operatori sociosanitari, in coerenza con gli obiettivi del PAI (progetto di assistenza individuale) e in stretta sinergia con il personale medico e gli altri professionisti sanitari e sociali coinvolti.
5. L'Asp La Quietè mette a disposizione le seguenti risorse di personale, per l'esercizio dell'attività assistenziale e sanitaria, impegnandosi ad eseguire le prestazioni in modo da garantire gli standard assistenziali e sanitari previsti dal presente articolo, con copertura assistenziale dell'intero arco giornaliero e settimanale mediante turni di lavoro che assicurino la continuità dell'erogazione delle prestazioni necessarie agli assistiti, nel rispetto dei seguenti standard:
 - assistenza medica: solo su necessità;
 - assistenza infermieristica: garantita al bisogno;
 - assistenza sociosanitaria: 80 minuti/die;
 - assistenza medica: solo su necessità;
 - assistenza riabilitativa di mantenimento: garantita al bisogno.In caso di emergenza dovranno essere attivate le procedure previste, a livello regionale, tramite il Sistema di Emergenza Urgenza Territoriale.
6. Le suddette prestazioni richieste a ASP La Quietè e finalizzate a garantire il rispetto degli standard assistenziali devono essere erogate dalla medesima ASP con oneri a proprio carico e trovano rimborso come indicato nel successivo art. 5.
7. Il trasporto dell'utenza per l'accoglienza e la dimissione sarà a carico della persona beneficiaria del servizio.

ART. 5 - RIMBORSO DEGLI ONERI

1. L'Ambito riconosce all'ASP La Quietè il rimborso della retta lorda tempo per tempo vigente e attualmente stabilita in € 107,70/die per posto letto occupato, in relazione a n. 6 posti letto, di cui uno riservato a situazioni di emergenza, per tutta la durata della degenza. Nel conteggio delle giornate di degenza, viene computata la giornata di ammissione e non viene computata la giornata di dimissione.
2. L'Ambito si impegna a garantire la piena occupazione dei 6 posti letto per la durata della sperimentazione.
3. L'Ambito si impegna altresì a rimborsare l'ASP La Quietè secondo le regole previste per gli enti pubblici in base alla fattura mensile di pagamento corredata da apposita comunicazione da parte della stessa struttura dell'effettiva presenza giornaliera degli ospiti accolti, del numero delle giornate di degenza per ciascuno di essi, con l'indicazione della data di inizio e fine della degenza, dell'elenco nominativo e la qualifica del personale che ha svolto servizio effettivo con attestazione dell'avvenuta osservanza degli standard pattuiti e precisati nel precedente art. 4.
4. Il rimborso non sarà dovuto qualora:
 - a. vengano riscontrate irregolarità DURC;
 - b. vengano riscontrate incongruenze nella fase di controllo sulle presenze e sugli standard di personale.
5. Qualora l'Ambito non assicuri il rispetto del comma 2, lo stesso sarà obbligato a corrispondere all'ASP La Quietè, per ogni singolo posto letto non occupato e per ciascuna giornata di inoccupazione, una quota forfettaria di € 97,00, quale quota parte delle voci di spesa fisse della quota giornaliera omnicomprensiva.
6. L'Ambito può effettuare controlli su quanto dichiarato con richiesta di produzione dei documenti giustificativi degli standard di personale e delle presenze degli ospiti.

ART. 6 - GARANZIE E IMPEGNI DELL'UTENTE

1. L'ASP La Quiete si impegna:
 - a. ad informare esaustivamente gli ospiti sulle caratteristiche dei servizi erogati;
 - b. a consegnare ad ogni ospite o suo familiare o legale rappresentante una copia della Carta dei servizi che dovrà essere predisposta entro tre mesi dall'attivazione del presente accordo.
2. L'ospite mantiene in ogni caso l'iscrizione al proprio medico di medicina generale secondo il rapporto fiduciario che garantisce la libera scelta dell'assistito.
3. L'ospite e/o familiari devono provvedere alla messa a disposizione degli operatori della struttura di farmaci, fornitura di pannoloni ed eventuali ausili utilizzati a domicilio (carrozzina, girello, ecc.) e di una scheda d'accesso, simile a quella ospedaliera, redatta da un medico di medicina generale.

ART. 7 — VIGILANZA E CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA E INADEMPIENZE

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di appropriatezza venga riscontrato il mancato rispetto dei requisiti autorizzativi previsti dalla normativa vigente ovvero irregolarità o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla presente accordo, l'Ambito diffida l'ASP La Quiete ad eliminare le irregolarità.
2. Tali irregolarità devono essere contestate per iscritto, fissando un termine entro il quale rimuoverle, pena la sospensione dell'accordo. In caso di irregolarità reiterate, l'Ambito può avviare la procedura di risoluzione del presente accordo.
3. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. del c.c., il presente accordo si intende risolto ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
 - in caso di reiterata inosservanza degli obblighi negoziali previsti agli artt. 4 e 6 del presente accordo;
 - nell'ipotesi di violazione accertata con sentenza passata in giudicato delle norme in materia di protezione infortunistica, sicurezza sui luoghi di lavoro idonei ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie.
4. L'Ambito procederà alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza in merito al servizio erogato attraverso appositi questionari, nell'ottica del miglioramento del servizio offerto.

ART. 8 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nell'esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 punto 7 del Regolamento 679/2016 (GDPR). Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali in conformità alle disposizioni del GDPR e delle normative nazionali applicabili, garantendo il rispetto dei diritti degli interessati ed adottando le misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. Ai sensi dell'art. S3, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 16S/2001, l'ASP La Quiete, al momento della sottoscrizione del presente accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo

e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ambito nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3. All'atto della sottoscrizione del presente accordo le Parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi codici comportamentali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

ART. 9 - DURATA DELL'ACCORDO, RECESSO E CONTROVERSIE

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio effettivo della sperimentazione per un valore complessivo massimo di € 137.000,00, che sarà formalizzata con apposito scambio di corrispondenza tra le parti.
2. Il predetto termine di durata potrà essere prorogato per pari periodo in base ad esigenze assistenziali che l'Ambito comunicherà formalmente all'ASP La Quietè almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza naturale.
3. Qualora l'importo del rimborso della retta lorda, stabilito all'art. 5, dovesse aumentare nel corso di vigenza del presente accordo, dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 15 giorni e in tal caso si ridurrà la durata dell'accordo, dovendo rimanere dentro il valore massimo previsto dal comma 1;
4. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, o comunque con essa connessa o collegata, sarà competente il Foro di Udine.

ART. 10 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente accordo, si fa integrale rinvio alle disposizioni statali e regionali pro tempore vigenti.
2. Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii. L'applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, rimane con oneri a carico dell'ASP La Quietè.
3. Vista la sperimentabilità del progetto che il presente accordo disciplina, si da atto che nel periodo di vigenza dello stesso i contenuti convenzionali potranno essere oggetto di revisione, debitamente autorizzata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Udine
Ente gestore del SSC Friuli Centrale
Il Sindaco
Prof. Alberto Felice De Toni

Per l'Azienda Pubblica di
Servizi alla persona
"La Quietè"
Il presidente
Avv. Alberto Bertossi